

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 1952 (67^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2359) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, relatore	Pag. 847
PRESIDENTE	848
RIZZO Domenico	849, 850

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo » (N. 2356) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, relatore	853
RIZZO Domenico	854

GUI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	Pag. 854
VARALDO	854
PRESIDENTE	855

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Bosco, Canaletti Gaudenti, Caso, Cerica, Corbellini, Ferrabino, Gasparotto, Giua, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2359) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- 22 giugno 1946, n. 40 Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia.
- 19 luglio 1946, n. 42 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
- 6 settembre 1946, n. 238 Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.
- 13 dicembre 1946, n. 683 Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del Lago di Como.
- 13 dicembre 1946, n. 687 Aumento della indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche.
- 25 dicembre 1946, n. 737 Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova.
- 14 gennaio 1947, n. 43 Proroga dell'inizio della gestione finanziaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).
- 14 gennaio 1947, n. 44 Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.
- 28 gennaio 1947, n. 77 Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1º gennaio-30 giugno 1947.
- 24 gennaio 1947, n. 107 Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona.
- 24 gennaio 1947, n. 108 Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cattolici e cattolici delle strade statali.
- 21 marzo 1947, n. 183 Abrogazione del regio decreto-legge 7 settembre 1939, n. 1326, contenente disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.
- 19 marzo 1947, n. 231 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire quattrocentomilioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire cinquecentomilioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

- 10 maggio 1947, n. 422 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano.
- 10 maggio 1947, n. 481 Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.
- 24 maggio 1947, n. 618 Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno in Napoli.
- 6 settembre 1947, n. 893 Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato.
- 25 luglio 1947, n. 993 Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio.
- 25 luglio 1947, n. 1048 Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.
- 17 settembre 1947, n. 1206 Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ed delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.
- 30 settembre 1947, n. 1276 Modificazione dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
- 30 settembre 1947, n. 1374 Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1946-47, prima sui fondi residui e successivamente sugli stanziamenti di competenza.
- 13 dicembre 1947, n. 1494 Concessione di un contributo e di un mutuo a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
- 15 dicembre 1947, n. 1495 Concessione di un contributo straordinario al Comitato per la ricostruzione dell'Irpinia.
- 24 ottobre 1947, n. 1531 Assegnazione e proroga di termini per i lavori dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Como relativi alla zona Cortesella ed adiacenze ed al risanamento e sistemazione del quartiere compreso fra il Macello Vecchio, piazza Volta ed adiacenze.
- 8 novembre 1947, n. 1606 Istituzione di un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

- 1º dicembre 1947, n. 1635 Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, e del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, all'Ente edilizio di Reggio Calabria.
- 1º dicembre 1947, n. 1636 Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani.
- 1º ottobre 1947, n. 1696 Aumento di una unità, nel grado 2º dei ruoli organici della magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche
- 14 dicembre 1947, n. 1743 Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
- 21 dicembre 1947, n. 1806 Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa Italiana.
- 30 gennaio 1948, n. 132 Proroga dei termini nelle provincie di Trento e di Bolzano per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche.
- 5 marzo 1948, n. 136 Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.
- 4 marzo 1948, n. 145 Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari.
- 30 gennaio 1948, n. 172 Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena.
- 24 marzo 1948, n. 212 Modificazioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.
- 30 gennaio 1948, n. 218 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici.
- 27 febbraio 1948, n. 315 Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze armate in servizio continuativo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

24 marzo 1948, n. 435	Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilitizzazione di talune opere pubbliche.
24 aprile 1948, n. 667	Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.
17 aprile 1948, n. 736	Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.
17 aprile 1948, n. 742	Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
17 aprile 1948, n. 774	Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente acquedotti siciliani.
17 aprile 1948, n. 775	Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.
17 aprile 1948, n. 813	Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese).
7 maggio 1948, n. 988	Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.
12 aprile 1948, n. 1010	Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

CORBELLINI, relatore. Propongo che questo articolo unico sia esaminato e messo ai voti per parti separate, in quanto alcuni dei decreti legislativi di cui al presente disegno di legge, a mio giudizio, possono senz'altro esser ratificati, mentre per altri sarebbe opportuno un più approfondito esame da riservarsi ad una prossima riunione.

Per il primo decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente « Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia », propongo il rinvio per un più attento esame.

Il secondo, in data 19 luglio 1946, n. 42, concernente « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto

nazionale per le case degli impiegati dello Stato », può essere ratificato, anche perchè il mutuo in questione è già stato concesso.

Il successivo, in data 6 settembre 1946, n. 238, concernente « Demolizione dei ricoveri antiaerei privati » va senz'altro ratificato, perchè si tratta di norme che hanno già avuto esecuzione.

L'esame del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 683, concernente « Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del Lago di Como », lo rimanderei per una più ampia discussione.

Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687, relativo all'« Aumento dell'indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche », ha la sua ragione nel periodo di piena svalutazione di cui alla data di emanazione del decreto legislativo stesso e va senz'altro ratificato.

Possiamo anche ratificare il decreto legislativo 25 dicembre 1946, n. 737, riguardante « Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova », trattandosi di un'opera già ultimata.

Per il decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 43, concernente « Proroga dell'inizio della gestione finanziaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) », faccio presente che la gestione di cui trattasi ha già avuto inizio e quindi possiamo ratificare il decreto legislativo in questione.

Il decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, concernente « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 » merita un più attento esame anche perchè non è ancora stata ultimata l'esecuzione dei lavori.

Del decreto legislativo 28 gennaio 1947, n. 77, riguardante « Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1^o gennaio-30 giugno 1947 », non c'è che da prendere atto.

Così dicasì per il successivo decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 107, concernente « Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona », in merito al quale osservo che si tratta di un termine già seaduto e che tuttavia occorrerà ancora prorogare. Questo problema dovrà essere affrontato nella serie di provvedimenti relativi alle zone colpite dalle recenti alluvioni.

PRESIDENTE. Allora sarebbe opportuno rinviare ad una prossima riunione l'esame di questo decreto legislativo per la ragione ora adotta dall'onorevole relatore.

CORBELLINI, relatore. Accedo senz'altro alla proposta ora fatta dall'onorevole Presidente.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 108, riguardante « Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo Massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali », può essere senz'altro ratificato.

In merito al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 183, concernente « Abrogazione del regio decreto-legge 7 settembre 1939, n. 1326, contenente disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi » osservo che esso si riferisce ad una vecchia disposizione adottata in occasione della guerra — ricordo in quell'epoca gli studi del professor Giannelli nientemeno sul bambù armato — disposizione che è stata giustamente abrogata con il decreto legislativo in questione, che senz'altro quindi può essere ratificato.

Propongo, invece, di rinviare ad una prossima riunione l'esame del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231 « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire 400.000.000 ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire 500.000.000 per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest ».

Per i decreti legislativi 10 maggio 1947, n. 422 « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano »; 10 maggio 1947, n. 481 « Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara »; 24 maggio 1947, n. 618 « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturino in Napoli » propongo senz'altro la ratifica, trattandosi di provvedimenti che hanno già avuto attuazione.

Per il decreto legislativo 6 settembre 1947, n. 893 « Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato » è opportuno invece entrare nel merito, perchè si tratta di disposizioni che possono avere ripercussioni in avvenire.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

Sarà bene, quindi, rinviare ad una prossima riunione l'esame del decreto legislativo in questione.

Per il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 993 « Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio », propongo la ratifica.

Rinvierrei invece ad una prossima riunione l'esame del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1048 « Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche ». La materia di cui a questo decreto legislativo occorre infatti che sia esaminata con la dovuta attenzione.

Per il decreto legislativo 17 settembre 1947 n. 1206 « Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna », osservo che ormai la questione è già regolata da disposizioni di legge e quindi possiamo senz'altro ratificare il decreto legislativo ora citato.

Il decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1276 « Modificazione dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici » merita un più approfondito esame; sarebbe opportuno quindi rinviarne l'esame ad una prossima riunione.

Per il decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1374 « Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1946-47, prima sui fondi residui e successivamente sugli stanziamenti di competenza », osservo che è questione già superata e di questo decreto legislativo propongo, quindi, la ratifica.

RIZZO DOMENICO. Sarebbe meglio, a mio avviso, approfondire l'esame di questo decreto legislativo.

CORBELLINI, relatore. Non ho nulla in contrario ad accedere alla proposta ora fatta dal senatore Rizzo Domenico.

I decreti legislativi 13 dicembre 1947, n. 1494 « Concessione di un contributo e di un mutuo a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » e 15 dicembre 1947, n. 1495 « Con-

cessione di un contributo straordinario al Comitato per la ricostruzione dell' Irpinia » possono essere ratificati, anche perchè i relativi contributi sono già stati concessi.

Per il decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1531 « Assegnazione e proroga di termini per i lavori dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Como relativi alla zona Cortesella ed adiacenze ed al risanamento e sistemazione del quartiere compreso fra il Maccello Vecchio, piazza Volta ed adiacenze », non c'è che da prenderne atto.

Si può anche ratificare il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1606 « Istituzione di un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli ».

RIZZO DOMENICO. Sarebbe opportuno invece accettare come è composto questo Collegio dei revisori presso l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

CORBELLINI, relatore. Rinviamo, allora, ad una prossima riunione l'esame del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1606.

Anche l'esame del decreto legislativo 1º dicembre 1947, n. 1635 « Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, e del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, all'Ente edilizio di Reggio Calabria » va rinviato ad una prossima riunione perchè sulla materia in questione il senatore Romano Domenico ha presentato una proposta di legge, deferita alla 7^a Commissione.

Similmente propongo il rinvio ad una prossima riunione dell'esame del decreto legislativo 1º dicembre 1947, n. 1636 « Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani ».

I decreti legislativi 1º ottobre 1947, n. 1696 « Aumento di una unità, nel grado 2º dei ruoli organici della Magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche »; 14 dicembre 1947, n. 1743 « Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona »; 21 dicembre 1947, n. 1806 « Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

a sei mesi nell'Africa Italiana»; 30 gennaio 1948, n. 132 «Proroga dei termini nelle provincie di Trento e di Bolzano per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche» possono essere senz'altro ratificati, tanto più che si tratta di provvedimenti che hanno già avuto attuazione.

Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 «Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna» merita un più attento esame. Propongo, quindi, di rinviare l'esame di questo decreto legislativo ad una prossima riunione.

RIZZO DOMENICO. Condivido la proposta ora fatta dal relatore.

CORBELLINI, relatore. Anche l'esame del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 145 «Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari» è, a mio avviso, da rinviare ad una prossima riunione.

Non ho nulla da obiettare sulla ratifica del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 172 «Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena».

Propongo, invece, di rinviare ad una prossima riunione l'esame del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212 «Modificazioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie».

In merito al decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 218 «Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici» faccio presente che era ben opportuno, per eliminare cause di pericolo, demolire gli edifici rimasti gravemente danneggiati dagli eventi bellici. Propongo, quindi, senz'altro la ratifica di questo decreto legislativo.

Il successivo decreto legislativo 27 febbraio 1948, n. 315 «Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del Corpo degli agenti di custodia delle

carceri e del Corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze armate in servizio continuativo» può anch'esso essere ratificato.

RIZZO DOMENICO. Propongo di rinviarne l'esame ad una prossima riunione.

CORBELLINI, relatore. Non ho nulla in contrario ad accedere alla proposta ora fatta dal senatore Rizzo Domenico.

Il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, concerne «Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche». Si tratta di un provvedimento molto opportuno.

RIZZO DOMENICO. Meriterebbe, anzi, di essere esteso.

CORBELLINI, relatore. Possiamo, quindi, ratificare senz'altro il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Propongo ancora la ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 667 «Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia». Faccio osservare che l'Istituto in questione è già stato soppresso.

Per il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 «Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici», rilevo che si tratta dell'estensione agli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati dagli eventi bellici delle provvidenze già disposte per la ricostruzione degli edifici adibiti al culto cattolico, distrutti a causa della guerra: nulla da obiettare sulla ratifica di questo decreto legislativo.

È anche da ratificare il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 742 «Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici».

RIZZO DOMENICO. Credo opportuno rinviare l'esame di questo decreto legislativo ad una prossima riunione.

CORBELLINI, relatore. D'accordo. Anche del successivo decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 «Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente acquedotti siciliani» è opportuno rinviare l'esame ad una prossima riunione.

Propongo, infine, la ratifica degli ultimi quattro decreti legislativi: 17 aprile 1948, n. 775

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

« Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo »; 17 aprile 1948, n. 813 « Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese) »; 7 maggio 1948, n. 988 « Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque »;

12 aprile 1948, n. 1010 « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi ».

PRESIDENTE. Giusta la proposta già fatta dal relatore, passiamo alla votazione per parti separate dell'articolo unico, di cui è già stata data lettura.

Metto ai voti, pertanto, la ratifica dei seguenti decreti legislativi:

- 19 luglio 1946, n. 42 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
- 6 settembre 1946, n. 238 Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.
- 13 dicembre 1946, n. 687 Aumento della indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche.
- 25 dicembre 1946, n. 737 Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova.
- 14 gennaio 1947, n. 43 Proroga dell'inizio della gestione finanziaria della Azienda Nazionale autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.).
- 28 gennaio 1947, n. 77 Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda Nazionale autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1º gennaio-30 giugno 1947.
- 24 gennaio 1947, n. 108 Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali.
- 21 marzo 1947, n. 183 Abrogazione del regio decreto-legge 7 settembre 1939, n. 1326, contenente disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.
- 10 maggio 1947, n. 422 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano.
- 10 maggio 1947, n. 481 Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

- 24 maggio 1947, n. 618 Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.
- 25 luglio 1947, n. 993 Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio.
- 17 settembre 1947, n. 1206 Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.
- 13 dicembre 1947, n. 1494 Concessione di un contributo e di un mutuo a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
- 15 dicembre 1947, n. 1495 Concessione di un contributo straordinario al Comitato per la ricostruzione dell'Irpinia.
- 24 ottobre 1947, n. 1531 Assegnazione e proroga di termini per i lavori dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Como relativi alla zona Cortesella ed adiacenze ed al risanamento e sistemazione del quartiere compreso fra il Macello Vecchio, piazza Volta ed adiacenze.
- 1º ottobre 1947, n. 1696 Aumento di una unità, nel grado 2º dei ruoli organici della magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.
- 14 dicembre 1947, n. 1743 Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
- 21 dicembre 1947, n. 1806 Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa Italiana.
- 30 gennaio 1948, n. 132 Proroga dei termini nelle provincie di Trento e di Bolzano per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche.
- 30 gennaio 1948, n. 172 Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena.
- 30 gennaio 1948, n. 218 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici.
- 24 marzo 1948, n. 435 Autorizzazione a delegare ad Enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.
- 24 aprile 1948, n. 667 Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

17 aprile 1948, n. 736	Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.
17 aprile 1948, n. 775	Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.
17 aprile 1948, n. 813	Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese).
7 maggio 1948, n. 988	Indennità di carica per i provveditori e vice-provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice-presidente del Magistrato alle acque.
12 aprile 1948, n. 1010	Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

Chi approva la ratifica dei decreti legislativi anzidetti è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Resta inteso che l'esame degli altri decreti legislativi di cui all'articolo unico del presente disegno di legge è rinviato ad una prossima riunione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo** » (N. 2356)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, relatore. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 18 marzo 1947, n. 281, fu istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania. In base all'articolo 2 del decreto legislativo ora citato, l'Ente aveva come suo compito quello di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria, la cui attuazione costituisse il presupposto o la integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

Successivamente, e precisamente in data 26 marzo 1952, l'onorevole Sullo presentò una proposta di legge per l'ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente in questione, muovendo dal presupposto che i corsi di acqua utilizzati per l'irrigazione avevano le loro sorgenti nell'Irpinia ed era, quindi, giusto comprendere nel comprensorio di attività dell'Ente stesso anche le zone di origine dei corsi d'acqua utilizzati a fini irrigui.

Ora, in sede di ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, la Camera dei deputati ha approvato alcuni articoli aggiuntivi con i

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

quali, in sostanza, è stata trasfusa, in sede di ratifica del decreto legislativo suddetto, la proposta di legge dell'onorevole Sullo.

Nulla da osservare sulla sostanza del disegno di legge in esame, in quanto mi pare perfettamente logico che per l'organicità dei lavori da compiersi dall'Ente in questione si tenga anche conto delle zone nelle quali nascono i corsi di acqua utilizzati per l'irrigazione. Devo, però, fare una sola riserva, e dal punto di vista giuridico formale. Ad un certo momento la proposta di legge dell'onorevole Sullo deviò dal suo corso normale e, anziché essere sottoposta alla normale procedura di approvazione, venne inserita nel disegno di legge in esame, cioè in sede di ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281. In ogni modo, pur trattandosi di una procedura sulla quale dal punto di vista formale devo esprimere le mie riserve, dato, tuttavia, che la sostanza del presente disegno di legge è pienamente da approvarsi, propongo la ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

RIZZO DOMENICO. Io non entro nel merito del disegno di legge in esame che approvo; faccio mia, però, la riserva di carattere formale espressa dall'onorevole relatore.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io assistetti alla discussione fatta, in sede di ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, alla Camera dei deputati. In quella occasione fu presentato un emendamento al disegno di legge di ratifica del decreto legislativo ora citato da parte dell'onorevole Scoca. Questo emendamento riproduceva nella sostanza la proposta di legge dell'onorevole Sullo. L'onorevole Sullo dichiarò di ritirare la sua proposta di legge e l'emendamento proposto dall'onorevole Scoca fu, così, approvato. Si arrivò, quindi, ad una soluzione concordata tra l'onorevole Sullo e l'onorevole Scoca.

Debbo ancora rilevare che il Governo accettò l'emendamento dell'onorevole Scoca come, del resto, si era espresso favorevolmente alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Sullo.

RIZZO DOMENICO. Torno a dichiarare che condivido pienamente la riserva formale espressa dall'onorevole relatore. Il sistema adottato di traspondere nel disegno di legge in esame,

cioè in sede di ratifica di un decreto legislativo, una proposta di legge di iniziativa parlamentare non mi sembra accettabile. A questo proposito mi pare che sorga una curiosa questione di carattere regolamentare. Difatti il Regolamento della Camera dei deputati prevede l'istituto della presa in considerazione: la proposta di legge dell'onorevole Sullo fu pertanto presa in considerazione dall'Assemblea e con l'adesione del Governo, secondo quanto ha ora dichiarato il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

Ora la proposta dell'onorevole Sullo, presa in considerazione dall'Assemblea, fu trasmessa prima alla 9^a Commissione (Agricoltura e foreste - Alimentazione), in sede referente, e poi, sottratta a questa, passò - come emendamento - alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, cosicché l'Assemblea si vide privata della possibilità di discutere la materia di cui alla proposta di legge in questione. Non che tutto questo pecchi di incostituzionalità o di irregolarità, ma mi pare che non sia perfettamente aderente alla prassi parlamentare e soprattutto alla lealtà della produzione legislativa che deve seguire certe vie necessariamente pubbliche e non già certe vie, non vorrà dire private, ma assai meno conosciute.

Se potessimo eliminare l'inconveniente da me ora denunciato, faremmo indubbiamente qualcosa di apprezzabile ed il modo c'è perché basterebbe approvare queste modificazioni di decreti legislativi sotto forma di legge sottoposte all'esame delle Commissioni competenti in sede deliberante. Si eliminerebbe, così, l'antica questione della ratifica dei decreti legislativi, con modificazioni sostanziali, cioè si eliminerebbe la questione del riflesso delle modificazioni, apportate ai decreti legislativi in sede di ratifica, sulla materia originaria dei decreti legislativi stessi, anche relativamente a quella che è la competenza della Commissione speciale di ratifica.

VARALDO. Faccio presente che nell'articolo 1 del disegno di legge in esame è detto: « Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli ». Ora, tutte le volte che sono stati modificati dati articoli di un decreto legislativo in sede di ratifica si è fatto sempre

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

67^a RIUNIONE (2 luglio 1952)

riferimento agli articoli modificati. Nel presente disegno di legge questo riferimento invece manca: difatti all'articolo 1 seguono gli articoli 2, 3 e 4 le cui disposizioni piuttosto che modificazioni del decreto legislativo in esame, possono essere considerate vere e proprie norme aggiuntive. A mio modo di vedere, quindi, sarebbe meglio che con l'articolo 1 ci limitassimo a dire: «Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato».

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge in esame sono, sì, norme aggiuntive al decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, ma in quanto tali mi sembra che sieno anche modificazioni del decreto legislativo ora citato.

Al senatore Rizzo Domenico posso, poi, rispondere che non è la prima volta che è stata seguita la procedura da lui incriminata, la quale ormai è diventata una prassi quasi costante.

Domando infine all'onorevole relatore se, nella sostanza, il disegno di legge in esame possa avere l'approvazione della Commissione.

BOSCO, *relatore*. Sì, anche perchè mi sono dato carico di esaminare il testo stenografico della discussione svoltasi sul presente disegno di legge nella competente Commissione della Camera dei deputati e ho potuto così accettare che tutti i componenti furono d'accordo sulla sostanza del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.

(È approvato).

Art. 2.

Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania com-

prende anche il territorio dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata.

(È approvato).

Art. 3.

Per provvedere alle esigenze del territorio dei comuni di cui al precedente articolo, sarà costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per l'Irpinia.

Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facoltà e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania.

(È approvato).

Art. 4.

Sarà versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50.000.000, perchè provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto graverà sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.